

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 marzo 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Accessibilità metropolitana fiera di Milano (CUP F60H0500000001). Autorizzazione utilizzo contributi. (Delibera n. 12/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13, oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti «CUP»);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata opposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «sistemi urbani», l'infrastruttura «accessibilità metropolitana Fiera di Milano»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 27 giugno 2003, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'intervento «accessibilità metropolitana Fiera di Milano», un contributo, in termini di volume di investimenti, di 110,283 milioni di euro, specificando che la relativa quota annua di contributo, da imputare sul 3° limite di impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2004, non avrebbe potuto superare l'importo di 10,104 milioni di euro;


Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha:

rideterminato, in base ad un «tasso di riferimento» aggiornato, le assegnazioni in termini di quote di limiti d'impegno disposte in precedenti sedute e da intendere quale limite massimo di contributo a carico dei fondi di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002;

rideterminato, in particolare, per l'intervento «accessibilità metropolitana Fiera di Milano», tale quota massima aggiornata di limite d'impegno in 10,023 milioni di euro, a fronte dell'invariato volume d'investimenti di 110,283 milioni di euro;

formulato indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;



Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2005), con la quale questo Comitato ha modificato il soggetto aggiudicatore dell'intervento in esame individuandolo nell'«Azienda trasporti milanesi S.p.a.» («A.T.M. S.p.a.»);

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), che all'allegato 1 ha confermato, tra i «sistemi urbani», l'infrastruttura «accessibilità metropolitana Fiera di Milano»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) 2011-2013, che, nella tabella 1, «Programma delle infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», tra i «Sistemi urbani», alla voce «accessibilità metropolitana Fiera di Milano», include l'intervento «Milano prolungamento della linea metropolitana M1 + materiale rotabile - 13 unità di trazione»;

Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 45377, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'intervento «Accessibilità metropolitana Fiera di Milano - finanziamento per l'acquisto di materiale rotabile - riassegnazione dei contributi residui» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 7 marzo 2013, n. 1096, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento «accessibilità metropolitana Fiera di Milano» di cui alla citata delibera n. 22/2003 concerneva:

il prolungamento della metropolitana M1 dall'altra stazione terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero - Rho, del costo di 148,40 milioni di euro, già finanziati;

l'acquisizione di undici treni, da utilizzare sul citato prolungamento, per un costo complessivo di 116 milioni di euro, di cui 110,283 milioni di euro a valere sui fondi ex art. 13 della citata legge n. 166/2002, assegnati con la stessa delibera n. 22/2003;

che, previa gara espletata secondo le procedure europee in materia di appalti nei settori speciali per forniture d'importo superiore alla soglia comunitaria, in data 8 luglio 2005, «A.T.M. S.p.a.», soggetto aggiudicatore dell'intervento, e «Ansaldo Breda S.p.a.», hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di treni per le linee 1, 2 e 3 della metropolitana di Milano;

che, come risulta dalla citata delibera n. 97/2005:

gli undici treni sopra richiamati rappresentavano il numero «minimo» dei convogli da acquisire;

il finanziamento di 110,283 milioni di euro era stato destinato all'acquisizione di tredici treni, in luogo degli undici inizialmente previsti, tenuto conto dell'incremento del 25 per cento della capacità di trasporto della linea derivante dal rinnovato sistema di segnalamento, nel frattempo approvato;

che l'aumento del numero dei treni non avrebbe comportato la variazione degli importi finanziati;


che con decreto 27 dicembre 2007, n. 16623, dell'allora Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state indicate le modalità di utilizzo del suddetto contributo quindicennale, di cui alla delibera n. 63/2003, pari a 10,023 milioni di euro annui, dall'anno 2007 all'anno 2021, il cui netto ricavo è stato stimato in complessivi 109,2 milioni di euro;

che, in data 26 novembre 2008, «A.T.M. S.p.a.» e «Ansaldo Breda S.p.a.» hanno sottoscritto il contratto a seguito del succitato accordo, con il quale hanno disciplinato la fornitura dei tredici treni destinati alla linea 1 della metropolitana di Milano;

che in data 1° dicembre 2008 è stato stipulato il contratto quadro di mutuo tra «A.T.M. S.p.a.» e «Cassa depositi e prestiti S.p.a.», per un ammontare fino a 109,2 milioni di euro, prevedendo che le somme finanziate fossero erogate in più rate a seguito di specifici atti di erogazione e quietanza debitamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che, in base agli stati di avanzamento lavori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato erogazioni per complessivi 109,2 milioni di euro;

che, a fronte dei succitati contributi quindicennali di 10,023 milioni di euro, per le annualità dal 2012 al 2021 l'ottimale utilizzo dei contributi stessi e il favorevole andamento dei tassi d'interesse hanno fatto sì che emergesse un residuo contributo non utilizzato di 2,529 milioni di euro annui, pari a complessivi di 25,296 milioni di euro;



che, con nota 30 gennaio 2012, la suddetta «A.T.M. S.p.a.»:

ha chiesto di poter utilizzare la disponibilità sopra citata per la fornitura, nel periodo 2012-2013, di due ulteriori nuovi treni, destinati alla linea 1 della metropolitana di Milano, per garantire un più elevato standard di efficienza della flotta e compensare le carenze del servizio di trasporto, imputabili anche al progressivo invecchiamento della flotta medesima;

ha stimato in 19 milioni di euro il netto ricavo derivante dall'attualizzazione del residuo contributo complessivo di 25,296 milioni di euro;

si è impegnata a coprire con risorse proprie l'eventuale quota del costo dei nuovi treni non coperta dal finanziamento pubblico disponibile;

che il 14 febbraio 2012 il Consiglio d'amministrazione di «A.T.M. S.p.a.» ha autorizzato l'acquisto di due treni per la citata linea 1 della metropolitana di Milano, subordinandolo all'assegnazione delle suddette risorse pubbliche residue, e ha impegnato la società al cofinanziamento dell'eventuale maggior costo della fornitura;

che, con nota 20 novembre 2012, la citata «A.T.M. S.p.a.» ha comunicato che era in corso di aggiudicazione la gara per la fornitura di sessanta nuovi treni per le linee della metropolitana di Milano, di cui quaranta treni per la linea 2 e venti treni per la linea 1, comprensivi dei due treni da finanziare a carico delle citate risorse pubbliche residue;

che il disciplinare di gara del predetto accordo prevede:

il costo massimo stimato dell'intera fornitura pari a 588 milioni di euro (IVA esclusa) e, in particolare, il costo di 9,4 milioni di euro (IVA esclusa) per ogni treno della linea 1;

la sottoscrizione di contratti applicativi con l'aggiudicatario, che disciplineranno le singole attività da svolgersi;

che il primo contratto applicativo riguarderà la progettazione, produzione, consegna e messa in servizio di trenta treni, di cui venti da destinare alla linea 1 e dieci da destinare alla linea 2;

la messa in servizio dei primi due treni della linea 1 entro ventiquattro mesi a decorrere dal trentaseiesimo giorno dalla data di aggiudicazione definitiva;

che, ritenendo di valutare positivamente la procedura svolta da «A.T.M. S.p.a.», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la riassegnazione, alla predetta società, dei succitati contributi non utilizzati, subordinatamente alla stipula di un contratto applicativo in cui siano specificati i costi e i tempi di consegna dei due nuovi treni da destinare alla linea 1;

Delibera:

1. Autorizzazione all'utilizzo dei contributi.

1.1. È autorizzato l'utilizzo da parte dell'«Azienda trasporti milanesi S.p.a.» («A.T.M. S.p.a.») della quota residua del contributo assegnato, con la citata delibera di questo Comitato n. 22/2003, come rideterminato con delibera n. 63/2003, alla realizzazione dell'intervento «accessibilità metropolitana Fiera di Milano», per l'acquisto di due nuovi treni, destinati alla linea 1 della metropolitana di Milano.

1.2. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 18,8 milioni di euro, IVA esclusa, pari al costo complessivo dei due succitati treni di cui alla precedente presa d'atto.

1.3. L'autorizzazione di cui al punto 1.1 è subordinata alla stipula del relativo contratto applicativo di cui alla precedente presa d'atto, che precisi, tra l'altro, il costo dei predetti treni all'esito della gara e i relativi tempi di consegna.

1.4. Il predetto contratto applicativo dovrà essere trasmesso da «A.T.M. S.p.a.», soggetto aggiudicatario dell'intervento, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, a sua volta, lo trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, comunicando la eventuale quota di cofinanziamento resa disponibile dalla predetta società.

2. Altre disposizioni.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti l'intervento di cui al precedente punto 1.

2.2. Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 17

13A06875

